

IMPOSTE E TASSE

di STEFANO NATALI

Sospensione estesa alle perdite ante 2020

È questa in estrema sintesi l'interpretazione del Consiglio Nazionale del Notariato sulla portata applicativa dell'art. 6 D.L. 23/2020.

Interpretazione estensiva da parte del Consiglio del Notariato, con lo studio n. 88/2021, sulla portata applicativa dell'art. 6 D.L. 23/2020 in tema di sospensione delle norme civilistiche sulla copertura delle perdite e conseguenti provvedimenti di ricapitalizzazione o liquidazione.

La norma in rassegna prevede testualmente che **per le perdite emerse nell'esercizio in corso al 31.12.2020 non si applicano le disposizioni degli artt. 2446, cc. 2 e 3, 2447, 2482- bis, cc. 4, 5 e 6 e 2482- ter C.C.** Inoltre, non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale prevista dall'art. 2484, c. 1, n. 4) e 2545- duodecies C.C.

L'art. 6 del c.d. Decreto Liquidità prevede quindi una **sterilizzazione degli effetti delle norme civilistiche** in tema di riduzione del capitale per perdite e conseguenti ricapitalizzazioni, oltre alla sospensione dell'operatività delle previste cause di scioglimento.

La norma dispone una **sospensione a termine**, assegnando un periodo **massimo di 5 anni** per la messa in atto dei provvedimenti di copertura o di ricapitalizzazione. L'art. 6, c. 2 dispone che i provvedimenti di riduzione del capitale per perdite possano essere differiti fino al termine del 5° esercizio successivo a quello di emersione delle perdite stesse e sarà l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio a dover adottare i provvedimenti conseguenti.

Il dubbio che fin dall'inizio è balzato all'occhio degli operatori è relativo al **significato da attribuire alla locuzione "perdite emerse"** e cioè se la norma si debba riferire alle sole perdite dell'esercizio in corso al 31.12.2020 o se possa applicarsi anche a quelle emerse negli esercizi precedenti e risultanti, comunque, dal bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2020 (sia in caso di chiusura coincidente con l'anno solare che in caso di esercizio "acavallo"). Lo **studio n. 88/2021 del Consiglio del Notariato**, contrariamente a precedenti interpretazioni restrittive (circolare n. 29860/2021 del MISE, circolare del 17.03.2021 della Fondazione nazionale commercialisti, Notariato del Triveneto), apre ad una lettura della norma in **chiave estensiva** che si ritiene **più in linea con l'intento del legislatore**, anche alla luce delle modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2021.

In particolare, lo studio evidenzia come **non sia necessaria una correlazione causa-effetto tra la pandemia e le perdite verificatesi**. In buona sostanza, sono meritevoli di tutela tutte le società che rilevano perdite d'esercizio, non solo in conseguenza delle situazioni imprevedibili connesse alla pandemia. Anche le perdite emerse in data antecedente ne subiscono gli effetti, in quanto, a causa della situazione di difficoltà collegata all'emergenza sanitaria, le società troveranno difficoltà nel reperimento dei capitali per la peculiare situazione di mercato che si è verificata. Inoltre, ritenendo di dover applicare la norma alle sole perdite dell'esercizio in corso alla data del 31.12.2020, **resterebbero prive di tutela quelle società con esercizio non coincidente con l'anno solare**.

Il Consiglio del Notariato, infine, ritiene che la sterilizzazione si riferisca all' **intera perdita emersa**, senza computare in diminuzione le eventuali riserve disponibili.

Tenuto conto dell'evoluzione della situazione pandemica non è da escludere un ulteriore intervento del legislatore.